SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

(61ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane » (2003)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 731, 733, 734
BUGLIONE 734
DE LUCA 733
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 734
TARTUFOLI, *relatore* 731, 734

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Marina, Moro, Piegari, Roveda, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli, Turani e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Montagnani e Zucca sono sostituiti rispettivamente dai senatori Fanuzzi e Farina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane » (2003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non avere nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge di cui trattasi tende a mobilitare determinati mezzi che derivano al nostro Paese dalla politica di accordi e di intese, che ci è

consentito di perseguire nel quadro ben più vasto dei nostri rapporti di amicizia e di collaborazione con gli Stati Uniti d'America.

Si tratta, questa volta, di dare il via allo utilizzo di fondi cospicui fino ad un totale di lire 6 miliardi e 875 milioni per attivare programmi creditizi a lungo e medio termine a favore di industrie esportatrici del nostro Paese. È lo stimolo e l'appoggio che si rinnova nei confronti della nostra economia, nel proposito di far sì che si amplifichi e si rassicuri il nostro sforzo esportativo.

I fondi, di cui andremo a beneficiare, derivano dalle previsioni di ricavo di prodotti agricoli americani, che vengono forniti all'Italia senza pagamento e il cui controvalore, una volta realizzato, diviene materia di impiego per destinazioni particolari, che vengono di volta in volta fissate per legge, nell'ambito di quelle indicazioni di massima che fanno parte del sistema di accordi operanti fra il nostro Paese e quello degli Stati Uniti.

Infatti il 30 ottobre 1956 fu stipulato fra il nostro Governo e quello americano un Accordo, completato poi dallo scambio di note — precisamente in data 7 e 28 gennaio, 1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 — il tutto relativo alla assegnazione all'Italia di prodotti agricoli americani, quali: cotone, granoturco, tabacco, oli di seme di cotone, olii di seme di soia. Un sistema ben noto che ci consente di soddisfare alle nostre esigenze di specifici consumi, traendone un diretto e indiretto beneficio, capace di esaltare le nostre possibilità di lavoro e di operosità nel campo economico.

L'Accordo economico del 30 ottobre 1956, integrato dalle note sopra ricordate, ha previsto la destinazione di massima dei ricavi delle merci fornite, che si prevedono nella misura di 52 milioni e 400 mila dollari pari a lire italiane 32.750.000.000. Infatti esso ha inteso di destinare:

lire 15.875.000.000 per programmi di industrializzazione del Mezzogiorno;

lire 6.875.000.000 per programmi relativi al credito a media e lunga scadenza a favore delle industrie esportatrici;

lire 5.000.000.000 per programmi di costruzione e di arredamento di istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, della amministrazione e dell'agricoltura;

lire 5.000.000.000 per programmi di sviluppo dell'agricoltura.

L'utilizzazione, di cui sopra, tende ben chiaramente a far sì che il nostro Paese sia facilitato a risolvere i grossi problemi del suo potenziamento e della qualificazione economica pressochè in tutti i settori, non soltanto per soddisfare sempre meglio e sempre più alla sua vita interna, ma anche allo scopo di inserirci più largamente nella competizione esportativa sui mercati mondiali.

Tutto ciò che si possa fare e realizzare nel Mezzogiorno per lo sviluppo della sua industrializzazione è l'indispensabile corollario dello sforzo di bonifica e di potenziamento in genere di quella agricoltura, che non può essere fine a se stessa, ma che deve creare i prodotti e i mezzi per lo sviluppo della fase industriale, che dai prodotti stessi discende.

L'impegno è vasto ed è ovvio che sempre e comunque risorse nuove siano destinate a perpetuare e completare il piano della rinascita del nostro Meridione, e in genere delle nostre aree depresse. Quindi ben vengano gli altri quindici miliardi considerati nell'Accordo.

La destinazione di 5 miliardi per ciascuno dei settori: agricolo, in genere per il potenziamento relativo, e dell'insegnamento tecnico professionale, non può non incontrare il nostro favore.

La destinazione, infine, dei 6 miliardi e 875 milioni, di cui alla presente legge, per programmi creditizi alla esportazione non può che essere considerata benefica, perchè non basta produrre bene e produrre a costi equilibrati e magari di concorrenza, ma occorre che la esportazione sia facilitata dal credito, onde anche le facilitazioni di pagamento possano essere accordate ove necessitino e le nostre attività esportatrici non si vedano chiusa la via degli sbocchi naturali, o possibili, dalla deficienza che noi avessimo a dover subire negando credito agli acquirenti, che pur lo meritino e lo desiderino.

Il disegno di legge, che siamo chiamati ad approvare, dispone che l'esercizio di questa funzione e lo utilizzo dei mezzi sia svolto dallo Istituto centrale del Mediocredito, la cui funzionalità non ha mancato di soddisfare ai compiti per cui venne costituito.

Il progetto, infatti, consta di 4 brevi articoli. Il primo stabilisce che a valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano in base all'articolo 2 dell'accordo 30 ottobre 1956 siano destinati 6 miliardi e 875 milioni di lire per i finanzamenti a lungo e medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, credit. previsti dall'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Il secondo articolo stabilisce le modalità dei versamenti all'Istituto centrale del Mediocredito e la organizzazione da parte sua della gestione di tale fondo. L'articolo 3 fissa le modalità esecutive con richiamo alle legge n. 955, e, infine, l'ultimo articolo autorizza il Ministero del tesoro a stipulare una particolare convenzione con l'Istituto del Mediocredito.

Si invitano, pertanto, i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di note, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le somme, prelevate a norma del precedente articolo 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto Centrale del Mediocredito, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le somme, versate in conformità del presente articolo, formeranno oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto Centrale del Mediocredito, il quale assumerà a suo carico il servizio per capitali ed interessi della quota di prestito, costituita dall'ammontare indicato al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalità di cui allo articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto Centrale del Mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

DE LUCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. In tutte le operazioni di credito si verifica quanto segue: il danaro finisce per affluire invariabilmente, o quasi, a chi già ne possiede, mentre, purtroppo, coloro che ne hanno veramente bisogno non sono esauditi nelle loro richieste dagli Istituti finanziari.

Ora, io comprendo che gli Istituti di credito hanno ragioni molto serie per agire come agiscono; ma è anche vero che tutte le prov-

videnze intese a risollevare coloro che versano in situazione di maggiore bisogno finiscono in tal modo per essere disattese. Voto assai volentieri il presente disegno di legge, dato che si tratta di denaro che affluisce in Italia e serve a risolvere qualche problema relativo alla nostra attrezzatura industriale; però, vorrei che nella azione degli Istituti di credito prevalesse un'altra considerazione, che è quella a cui accennavo. Non è sempre, infatti, da approvare la politica intesa a far convergere tutte le possibilità in mano di pochi. Se vogliamo essere davvero dei democratici, dei repubblicani, delle persone che avvisano a coloro che hanno maggiori necessità, credo che sarebbe bene che anche da questa Assemblea, in occasione della presente votazione, muovesse non un monito — perchè non si tratta di tanto — ma un invito cordiale, e nello stesso tempo fermo, perchè gli Istituti di credito abbandonino la mentalità bancaria fin qui perseguita, la quale non fa altro che frustrare una quantità di iniziative.

Non formulo un ordine del giorno; però desidero che restino a verbale queste dichiarazioni, alle quali ho ragione di ritenere che tutti gli onorevoli senatori si vorranno associare.

BUGLIONE. Mi associo alle considerazioni prospettate dal senatore De Luca.

TARTUFOLI, *relatore*. Concordo anch'io con quanto ha detto il senatore De Luca e vorrei raccomandare al Sottosegretario Sullo di farsi eco del pensiero della Commissione presso il Ministero del tesoro, perchè nella convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto centrale del Mediocredito vi sia quel tanto necessario e sufficiente per modo che quest'ultimo non si limiti a scegliere unicamente fra i suoi richiedenti coloro che danno maggiori garanzie sotto l'aspetto schiettamente finanziario, allo scopo di non correre rischi. Mi rendo conto che l'Istituto centrale del Mediocredito non può andare incontro a delle disavventure; ma proprio per ciò occorre inserire nella convenzione i criteri prospettati dal senatore De Luca e che credo siano unanimemente condivisi dalla Commissione.

Preghiamo, insomma, il Sottosegretario Sullo di farsi interprete delle nostre aspirazioni, auspicando che la Convenzione che il Tesoro farà rifletta le particolari necessità alla quale si è accennato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei prospettare quanto segue. Noi ci troviamo di fronte, nel presente caso, al credito speciale per l'esportazione, e non ad altri tipi di credito, per cui le osservazioni fatte sono forse più pertinenti. Nel caso del credito per l'esportazione vi è, infatti, una situazione diversa, dato che esiste la garanzia rappresentata dagli stessi prodotti esportati. Quindi, le situazioni lamentate dal senatore Tartufoli non si dovrebbero verificare, o, tutto al più, dovrebbero essere marginali. Se le cose, tuttavia, dovessero procedere altrimenti, il mio Ministero, per parte sua, terrà conto dei voti espressi in questa Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, adesso, il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.